
Codice civile svizzero (Diritto successorio)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Il Codice civile svizzero² è modificato come segue:

Sostituzione di espressioni

Negli articoli 500 titolo marginale, capoversi 1 e 3, 501 capoverso 1, 502 capoversi 1 e 2, articolo 503 capoverso 2, articolo 504 nonché 512 capoverso 2 «funzionario» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «pubblico ufficiale».

Art. 120 cpv. 2

²Salvo patto contrario, le disposizioni a causa di morte a favore del coniuge superstite decadono con il divorzio o il promovimento di una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite.

Art. 217 cpv. 2

²Lo stesso vale in caso di scioglimento del regime dei beni a causa di morte se è pendente una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite.

Art. 241 cpv. 4

⁴Salvo patto contrario, le convenzioni che modificano la ripartizione legale non si applicano in caso di morte se è pendente una procedura

di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite.

Art. 469, titolo marginale e cpv. 1

C. Vizio della volontà

¹ Possono essere contestate le disposizioni fatte sotto l'influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia.

Art. 471

II. Porzione legittima

La porzione legittima è:

1. della metà della quota ereditaria per i discendenti;
2. di un quarto della quota ereditaria per il coniuge superstite o il partner registrato superstite.

Art. 472

III. Perdita della legittima da parte del coniuge o del partner registrato

Il coniuge o il partner registrato superstite perde la qualità di erede legittimario se alla morte dell'ereditando è pendente una procedura di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica:

1. proposta o continuata su richiesta comune;
2. proposta su azione più di due anni prima.

Art. 473, titolo marginale, cpv. 1 e 2

IV. Usufrutto al coniuge superstite

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

² Questo usufrutto tien luogo di quota ereditaria legale del coniuge in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è di un quarto della successione.

Art. 476

3. Pretese assicurative e di previdenza professionale

¹ Le pretese di terzi in materia di assicurazione sulla vita che sorgono alla morte dell'ereditando sono computate nel patrimonio.

² Le prestazioni che spettano agli eredi e ad altri beneficiari a titolo della previdenza professionale dell'ereditando, comprese le forme di previdenza riconosciute secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, non fanno parte della successione.

Art. 482 cpv. 2

² Gli oneri e le condizioni immorali od illecite permettono di contestare la disposizione.

Art. 484a

Legato di
mantenimento

¹ Il giudice può ordinare un legato a carico della successione per garantire l'adeguato mantenimento di una persona che:

1. da almeno tre anni conviveva di fatto con il defunto nel cui interesse aveva fornito ragguardevoli prestazioni;
2. durante la sua minore età ha vissuto almeno cinque anni in comunione domestica con l'ereditando che gli ha fornito, e avrebbe continuato a fornirgli, un sostegno finanziario se non fosse deceduto.

² Il pagamento del legato deve essere ragionevolmente esigibile da parte degli eredi, tenuto conto della loro situazione finanziaria e dell'importo della successione.

³ Il legato di mantenimento è fissato dal giudice su azione. L'azione deve essere proposta entro il termine di perenzione di tre mesi dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza della morte dell'ereditando.

Art. 494 cpv. 4

⁴ Nella successione, l'attribuzione dell'aumento del regime matrimoniale al coniuge o al partner registrato superstite, rispettivamente mediante convenzione matrimoniale o convenzione sui beni è considerata come un contratto successorio.

Art. 499

2. Testamento
pubblico
a. In genere

Il testamento pubblico si fa, con l'intervento di due testimoni, davanti un pubblico ufficiale designato dal diritto cantonale.

Art. 503 cpv. 1 e 3

¹ Non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che non hanno l'esercizio dei diritti civili o che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso.

³ L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

Art. 506

4. Forme orale e audiovisiva
a. Disposizione

¹ Il testamento può essere fatto nella forma orale o audiovisiva quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme.

² Nella forma orale, il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico.

³ Nella forma audiovisiva, il testatore appare fisicamente nella registrazione video, indica il proprio nome, se possibile la data, spiega le circostanze straordinarie e dichiara le sue ultime volontà.

Art. 507

b. Documentazione

¹ La disposizione orale è immediatamente trascritta da uno dei testimoni con l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un'autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle eccezionali circostanze da loro indicate. I due testimoni possono anche far verbalizzare la disposizione corredata dalla medesima dichiarazione dall'autorità giudiziaria.

² Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l'autorità giudiziaria può essere surrogata da un ufficiale avente almeno il grado di capitano.

³ Chiunque trova o riceve un testamento audiovisivo è tenuto a farlo pervenire senza indugio all'autorità giudiziaria. Quest'ultima stila immediatamente un verbale con le generalità della persona che le ha fatto pervenire il testamento, le circostanze del ritrovamento e la trascrizione del testo del testamento; la registrazione video è allegata su un supporto ordinario.

Art. 508

c. Caducità

Il testamento orale o audiovisivo è nullo quattordici giorni dopo che il testatore si è trovato in condizione di poter servirsi delle altre forme ordinarie.

Art. 517 cpv. 2, 3 e 4

² L'incarico dev'esser loro comunicato d'ufficio ed esse devono pronunciarsi sulla accettazione entro quattordici giorni; il silenzio vale accettazione.

³ Ricevono un attestato della loro qualità di esecutore testamentario.

⁴Esse hanno diritto ad un equo compenso per le loro prestazioni.

Art. 518 cpv. 4

⁴Sono sottoposti alla vigilanza del giudice.

Titolo prima dell'art. 519

Capo sesto: Della nullità delle disposizioni; della riduzione

Art. 519 cpv. 2 e 3

²L'azione di nullità può essere proposta da chiunque abbia un interesse successorio a far annullare la disposizione.

³Le clausole viziate di un contratto successorio possono essere annullate mentre il disponente è ancora in vita.

Art. 521, titolo marginale, cpv. 1 e 2

III. Perenzione

¹L'azione di nullità decade in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, e in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione.

²L'azione contro un beneficiato di mala fede decade solo dopo trent'anni.

Art. 522 cpv. 1

¹Gli eredi che non ottengono l'importo della loro legittima possono pretendere che gli acquisti eccedenti la porzione disponibile siano ridotti alla giusta misura.

Art. 523

2. Acquisti da parte di eredi legittimari

Se gli acquisti a causa di morte realizzati da più eredi legittimari sorpassano la porzione disponibile, la riduzione avviene tra i coeredi in proporzione degli importi attribuiti a ciascun d'essi in più della sua legittima.

Art. 525

II. Effetti
1. In genere

¹La riduzione è sopportata nella medesima proporzione da tutti i beneficiati da acquisti a causa di morte, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.

² Dovendosi ridurre gli acquisti di un beneficiario che sia debitore alla sua volta di legati o oneri, egli può chiedere, sotto la stessa riserva, che tali legati e oneri siano ridotti in proporzione.

³ Se questi legati e oneri sono già stati adempiuti, il legittimario agisce direttamente contro le persone che ne hanno beneficiato.

Art. 526

2. Casi speciali

¹ Gli acquisti fondati su disposizioni a causa di morte successive a un contratto successorio che hanno esaurito la porzione disponibile sono ridotte prima degli acquisti fondati su tale contratto.

² Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, l'acquisto a causa di morte risultante dalla legge è ridotto prima di quello risultante da disposizioni a causa di morte che non ledono già la legittima.

Art. 527 n. 1 e 3

Soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte:

1. le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria, in quanto non siano soggette a collazione;
3. le liberalità liberamente revocabili dal disponente e quelle fatte negli ultimi cinque anni precedenti la sua morte, eccettuati i regali d'uso;

Art. 528 cpv. 3

³ Quando sia soggetto a riduzione il legato o la liberalità tra vivi riguardante una cosa singola la quale non possa essere divisa senza scapito, il beneficiario tenuto a restituzione può conservare o ottenere la cosa dietro rimborso del maggior valore o chiedere che gli sia versata la somma corrispondente al valore disponibile.

Art. 529

Abrogato

Art. 533, titolo marginale e cpv. 1

IV. Perenzione

¹ L'azione di riduzione decade col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente.

Art. 541a

c. Liberalità alle
persone di
fiducia

Le persone che, nell'esercizio della loro professione, avevano una relazione di fiducia con il defunto, e le persone a loro vicine, non possono ricevere complessivamente più di un quarto della successione in virtù di una disposizione a causa di morte.

Art. 555 cpv. 1

¹ Quando l'autorità sia in dubbio se il defunto abbia o non abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le siano conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di sei mesi.

Art. 559 cpv. 1

¹ Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficiari di una disposizione anteriore, e gli eredi legittimi possono ottenere dall'autorità un certificato ereditario che attesta la loro qualità di eredi. Sono riservate le azioni di accertamento dell'inesistenza e della nullità, nonché le azioni di annullamento, di riduzione e di petizione di eredità.

Art. 564

3. Rapporti fra il
creditore ed il
legatario

¹ I diritti dei creditori del defunto e della successione prevalgono su quelli del legatario.

² Sui beni della successione i diritti dei legatari prevalgono sui diritti dei creditori dell'erede.

Art. 578

VII. Diritti dei
creditori
dell'erede

¹ Quando un erede oberato abbia rinunciato all'eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi, o la massa del fallimento, hanno il diritto di contestare davanti al giudice la rinuncia entro sei mesi dalla stessa.

² L'azione va proposta contro il rinunciatario e contro coloro che traggono profitto della rinuncia; essa è respinta se i crediti sono garantiti.

³ Se il rinunciatario era erede unico, dopo l'ammissione dell'azione di contestazione la successione è liquidata d'ufficio. L'attivo eccedente serve in prima linea a soddisfare gli attori, e pagati gli altri debiti, è devoluto agli eredi a favore dei quali è stata fatta la rinuncia.

⁴ Se vi sono più eredi, la parte del rinunciatario nella divisione è rappresentata, a fini di realizzazione, dall'autorità.

Art. 579 cpv. 2

²È esclusa da questa disposizione ogni liberalità che serve come dotazione.

Art. 600

C. Perenzione

¹In confronto di un convenuto di buona fede, la petizione d'eredità decade dopo un anno dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza del possesso del convenuto e del proprio diritto prevalente, ed in ogni caso col decorso di dieci anni dalla morte o dalla pubblicazione del testamento.

²In confronto di un convenuto di mala fede, l'azione decade dopo trent'anni.

Titolo prima dell'art. 601a

Capo sesto: Diritto d'informazione

Art. 601a

Diritto
d'informazione

¹Chiunque possa far valere una pretesa successoria, dopo il decesso ha diritto di ottenere dai successori e dai terzi che hanno gestito, posseduto o ricevuto beni del defunto informazioni che gli permettano di stabilire la portata dei propri diritti.

²Il presente diritto d'informazione sussiste fintanto che sussiste la pretesa successoria.

³Il diritto d'informazione degli eredi legittimari non può essere soppresso con una disposizione a causa di morte né è possibile opporre il segreto professionale agli aventi diritto all'informazione.

Art. 617

IV. Imputazione
a. Valore
d'imputazione

I beni sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione.

Art. 626 cpv. 2

²Salvo espressa disposizione contraria del defunto, per acconto della quota ereditaria si intende ogni liberalità con finalità di dotazione; è fatta salva la disposizione sulle spese per l'educazione e l'istruzione dei figli.

II

La legge federale del 18 giugno 2004⁴ sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 3

³ Salvo patto contrario, lo scioglimento giudiziale o il promovimento di una procedura di scioglimento comporta la perdita della porzione legittima del partner registrato superstite alle medesime condizioni dei coniugi divorziati o in litispendenza di divorzio.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

